



*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

*Disp. Prot.* 9132 *del* 15/06/2021  
*Class* 34.28.10/2/2020  
*Ref. Vs.* 2892 *del* 10/06/2021

*Allegati* ---

*Chieti*

*Al* Comune di San Valentino in A. C. (PE)  
ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it

*Epc*

ARTA ABRUZZO  
– Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente  
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche  
Ambientali – Servizio Valutazioni Ambientali  
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
– Servizio gestione e qualità delle acque  
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
– Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio  
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
– Servizio Territoriale Per l’Agricoltura Abruzzo  
Est dpd024@pec.regione.abruzzo.it

REGIONE ABRUZZO  
– Servizio Genio Civile Regionale – Pescara -  
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE –  
Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
pianificazione@pec.provincia.pescara.it

PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA  
parcomajella@legalmail.it

DITTA PASTORE SCAVI SRL  
pastorescavisrl@pec.it

SUAP PESCARA  
protocollo@pec.suap.comuni.pe.it

*Oggetto:* San Valentino in A. C. (PE) – VAS – VARIANTE SPECIFICA AL PRG COMUNALE DI SAN VALENTINO IN A.C. LOCALITA’ PIANO D’ORTA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI – DITTA PASTORE SCAVI SRL – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (TITOLO II. DLGS N 152/2006 E SS.MM.II.) – Consultazione ai sensi degli Artt. 13, comma 5, del D.Lgs n. 152/2016 e s.m.i.– Parere di competenza [P 9132/21]



Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, pervenuta il 10/06/2021 e acquisita il 15/06/2021 al prot. 9132, in merito alla “VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA della VARIANTE SPECIFICA AL PRG COMUNALE DI SAN VALENTINO IN A.C. LOCALITA’ PIANO D’ORTA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI”, si ritiene di dover effettuare le seguenti considerazioni.

Da quanto analizzato e riscontrato nel Rapporto Ambientale della Variante al Piano Regolatore di San Valentino in A.C. la Variante in oggetto è determinata dalla richiesta di approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi, e dalla intenzione di rendere ad uso industriale l’intera area di proprietà dell’azienda includendo: le aree su cui da sempre si esercitano le attività di lavorazione inerti di cava con capannoni, piazzali e depositi ad oggi ancora classificate come “agricole” nel vigente PRG e le aree libere strumentali a futuri ampliamenti e/o nuove iniziative.

Il progetto di variante al PRG è funzionale, nel percorso di trasformazione delle aree coinvolte, ad attuare una parziale e progressiva “riconversione green” di quella che è la storica attività di lavorazione inerti di cava esercitata sull’area. La proposta è, infatti, propedeutica alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo con potenzialità superiore a 10 tonnellate/giorno. In particolare, la proposta di Variante al PRG prevede di variare circa 46.000 mq., di territorio in classe “agricola di rispetto idrogeologico” a “zona industriale D”, ubicata in contrada Orta del Comune di San Valentino in A.C., interamente di proprietà del Proponente, Ditta Pastore Scavi s.r.l.. In adiacenza alle aree della Pastore scavi, inoltre, si rileva la presenza di un impianto di produzione calcestruzzi di altra ditta (Colabeton S.p.A.) mentre la porzione di terreno limitrofa è costituita da terreno incolto privo di caratteri di naturalità di pregio.

Relativamente agli obiettivi di sostenibilità nel DS si dichiara che l’iniziativa proposta persegue i seguenti punti:

1) SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE: la modifica di classificazione urbanistica richiesta per realizzare il nuovo impianto di recupero rifiuti inerti, in ampliamento all’insediamento esistente, è considerata strumentale al fine di attuare la necessaria svolta “green” in applicazione dei cosiddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM) in ambito edilizio e più in generale in applicazione dei concetti di sviluppo sostenibile. Tali criteri (v. nuovo Codice degli Appalti) prevedono che la pubblica amministrazione promuova modelli di produzione e consumo più sostenibili (Circolari) e diffonda l’occupazione “verde” anche nel comparto delle costruzioni e manutenzioni di opere pubbliche. L’impianto di recupero, a regime, determinerebbe una rilevante diminuzione dell’aliquota di produzione di aggregati naturali di cava che attualmente riguarda il 100% della produzione effettuata in sito.

2) LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO: la proposta di variante non prevede ulteriore consumo di suolo né l’infrastrutturazione di aree libere del territorio comunale, ma punta a potenziare quella che è una presenza consolidata sul territorio. La scelta dell’area è ricaduta su quella in esame in quanto storicamente adibita alla lavorazione e commercializzazione di materiali inerti di cava e pertanto già munita delle necessarie opere di urbanizzazione e dell’indispensabile posizionamento isolato per non arrecare disturbo al contesto di riferimento.

3) PREVENZIONE DEI FENOMENI DI SMALTIMENTO ABUSIVO DEI RIFIUTI INERTI: l’adeguamento ed il potenziamento dell’attività richiesto avrà riverberi sulla tutela ambientale del comprensorio di riferimento in termini di corretta gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, in un ambito territoriale attualmente sprovvisto di impianti per il conferimento di tali materiali. Localmente non sono presenti siti del genere, i più vicini distano oltre 30 chilometri (Valle peligna e Bassa Valle del Pescara) dunque di difficile fruizione in termini di tempi e costi. L’ampliamento del sito già presente inoltre costituirebbe un deterrente per lo sviluppo di discariche abusive e lo smaltimento illecito di materiale.

Per quanto concerne la verifica di coerenza esterna ovvero di coerenza con la pianificazione sovraordinata nel DS si rileva che una limitata porzione dell’area di proprietà oggetto di variante urbanistica ricade in zona “A2” del P.R.P., come tale è assoggettata al regime vincolistico previsto dall’art.18 c.1 delle NTC dello stesso piano mentre, la restante parte (su cui peraltro s’intende realizzare il nuovo impianto di recupero inerti) ricade in zona “bianca” del P.R.P., ovvero in zona priva di vincoli o limitazioni finalizzate alla tutela paesaggistica.

Con riferimento ai vincoli paesistici previsti per legge si precisa inoltre che una limitata parte della superficie oggetto di variante urbanistica risulta essere collocata entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla sponda del fiume



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;

Orta rif. “aree tutelate per legge” - art. 142 D.Lgs 42/2004, e che pertanto i futuri interventi su tali aree saranno assoggettati al parere della Soprintendenza. A ogni modo l’area d’intervento su cui ricade l’impianto di recupero rifiuti inerti in progetto risulta essere collocata oltre i 150 metri dalla sponda del fiume (cfr “Dichiarazione relativa all’esclusione dell’area d’intervento dall’area sottoposta a tutela paesaggistica, art.142 D.Lgs. 42/2004 - Aree tutelate per legge” resa dal geom. Luciano Pastore).

Quanto alle aree protette, SIC e ZPS, l’area oggetto di variante urbanistica è collocata all’esterno di quest’ultime. A tal proposito, essendo comunque l’area ricompresa entro i 2 Km dal confine del Parco Nazionale della Majella è stata effettuata la V.Inc.A. (Valutazione d’Incidenza Ambientale) per cui il Comune di San Valentino in A.C., sentito il parere positivo dell’Ente Parco, ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi con determina prot. N. 4529 del 26/09/2019.

Come, infine, richiesto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP CH-PE) nell’ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS con Nota 03/12/2020 prot. 6784 (erroneamente indicata dal comune come 07/09/2020 prot. 2161/2020, che è il riferimento della nota del comune a cui si dà riscontro) è stata redatta a cura del Dott. Archeologo Eugenio Di Valerio una relazione specialistica di “Inquadramento Archeologico preliminare” allegata alla Relazione Scoping.

Nel Documento di Scoping preliminare è stato, pertanto, individuato chiaramente l’Obiettivo oggetto della proposta in variante al PRG a cui è stata associata almeno una azione congrua con lo stesso e non in contrasto con gli altri obiettivi dichiarati né, in massima parte, con quanto previsto dagli altri piani ordinati.

Per una migliore attuazione di quanto previsto si propone comunque di integrare il Rapporto Ambientale tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Nel condividere appieno le considerazioni già espresse dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente sul Rapporto Preliminare di Scoping in esame, con nota acquisita agli atti questo Ufficio in data 22/07/2021, prot. n. 1514 del 27/07/2021, si sottolinea la necessità, in essa espessa, di un esplicito divieto di incremento della artificializzazione dell’alveo del fiume Orta, limitando il prelievo di materiali di fondo e le captazioni di acqua, salvo che per motivi di pubblica incolumità, oltre che di adeguate misure di contenimento degli impatti paesaggistici prevedendo opportune schermature arboree.

A tal fine si rappresenta che la normativa del P.R.P. (Art. 4) la Categoria di tutela A2) – *conservazione parziale* comprende il *complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra* (prescrizioni per le zone A1–*Conservazione integrale*) *che si applicano però a parti o elementi dell’area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta*; prescrizioni, quindi, volte non soltanto rivolte alla conservazione di zone di rilevante qualità paesaggistica e naturale, ma anche al recupero di quelle che tali qualità hanno perso a causa di interventi antropici impropri, come nel caso in esame.

A parte dunque gli opifici e fabbricati già presenti in zona “A2” del P.R.P si deve sottolineare, infatti, la complessiva ottima conservazione nell’area degli originari valori paesaggistici della valle dell’Orta, nel cui ambito, oltre alle note bellezze paesaggistiche del canyon, risultano ricadenti poco a monte i resti del ponte romano sull’Orta ed il tracciato della strada romana – diverticolo della via Claudia Valeria che di qui risaliva alla Majella in direzione dello strategico passo di Guado S. Leonardo.

Pertanto in considerazione di quanto sopra, del fatto che tale Categoria di tutela A2) del P.R.P. è confermata anche nel redigendo nuovo piano Paesaggistico Regionale e della estrema vicinanza dell’area in oggetto a zone SIC e ZPS (appena più a monte luno in corso della valle dell’Orta), al fine di non compromettere definitivamente la possibilità di un ripristino ambientale e paesaggistico delle aree più prossime al fiume Orta, nel caso in cui le attività in essere fossero dismesse o delocalizzate più a monte si ritiene opportuno non estendere la Variante urbanistica tesa a trasformare un il territorio in esame da classe “agricola di rispetto idrogeologico” a “zona industriale D” nella zona “A2” del P.R.P, fermo restando il regime vincolistico previsto dall’art.18 c.1 delle NTC dello stesso piano.

Nel merito della nota e della documentazione in allegato ad essa trasmessa, con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, si esprimono le seguenti valutazioni.

Nella citata “Breve relazione archeologica” relativa alla situazione dell’area, desunta dalla cartografia archeologica del territorio di S. Valentino in A.C., ed in particolare dalla Carta archeologica della Provincia di Pescara, integrata da una puntuale verifica sul terreno, si desume che l’area ove si vorrebbe realizzare l’impianto in oggetto risulta esterna ed anzi abbastanza lontana dalle aree di interesse archeologico note.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;

Non si ravvisano pertanto su tale base elementi ostativi alla sua realizzazione, anche se, come correttamente rilevato nella relazione, non riferendosi l'elaborato alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse bensì alla richiesta di una variante specifica al PRG del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), essa NON costituisce documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del d.lgs. 50/2016.

In relazione alla Variante urbanistica in oggetto, pertanto, vista la documentazione allegata alla nota in riferimento, considerata la limitata estensione dell'area e l'apparente inesistenza nella stessa di resti archeologici, nel valutare l'istanza acquisita al protocollo n. 9132 del 15/062021, si esprime parere FAVOREVOLE per quel che riguarda gli aspetti di tutela archeologica, con la sola seguente prescrizione:

- tutte le opere di scavo previste per la realizzazione dell'impianto dovranno essere eseguite sotto controllo archeologico, previ i successivi necessari accordi anche per le vie brevi in sede di inizio lavori.

Si rappresenta che il presente parere all'interno della procedura di VAS non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o sottoposte a norme di salvaguardia archeologica negli strumenti di gestione urbanistico-territoriale.

Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il Direttore Rosaria Mencarelli.

RO/ARS

#### I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI  
roberto.orsatti@beniculturali.it

DOTT. ANDREA R.STAFFA  
andrearosario.staffa@beniculturali.it

IL DIRETTORE  
Rosaria Mencarelli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ch-pe@beniculturali.it;